

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

XIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALDISIO

INDICE	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	135
Sui lavori della Commissione:	
AMENDOLA PIETRO	135, 136
PRESIDENTE	136
PECORARO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	136
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Fissazione di nuovi termini in sostituzione di quelli previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 8 marzo 1949, n. 105, relativa alla normalizzazione delle reti di distribuzione di energia elettrica » (1439)	136
PRESIDENTE	136, 137, 140, 141, 142
ALESSANDRINI, <i>Relatore</i>	136, 138, 140, 142
CAMANGI	137, 138, 141, 142
BUSE'TTO	138
BIAGGI FRANCAANTONIO	139, 141
MISEFARI	139
PECORARO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	140, 142
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	143

La seduta comincia alle 9,30.

CIBOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Di Leo.

Sui lavori della Commissione.

AMENDOLA PIETRO. Signor Presidente, è con viva sorpresa ed anche con vivo rammarico che vedo che anche alla ripresa dei lavori, all'inizio della nuova annata, non sono state iscritte all'ordine del giorno le note proposte di legge concernenti le modifiche alla legge sul riscatto delle case I.N.C.I.S. e ciò malgrado, non soltanto le promesse, ma addirittura gli impegni assunti da parte sua e da parte del Presidente della Camera dei deputati, onorevole Leone.

A noi appare assolutamente intollerabile che si sia giunti al mese di ottobre senza che ancora tali proposte di legge siano state poste all'ordine del giorno, quando la prima di esse è stata presentata nel mese di marzo. In tal modo si mortifica e calpesta l'iniziativa parlamentare:

Da parte nostra, e per ogni evenienza, alcune settimane fa si era fatto presente al Segretario generale della Camera; in assenza del Presidente della Camera, ed anche in sua assenza, e perché fosse riferito sia a lei, signor Presidente, sia al Presidente della Camera, che, qualora le dette proposte non fossero state finalmente portate in discussione, avremmo provveduto a prendere le decisioni del caso, cioè, sistematicamente, avremmo fatto in modo di far deferire alla Camera ogni disegno di

legge posto all'ordine del giorno della Commissione in sede legislativa. Questo fino a quando non fosse stata soddisfatta la nostra richiesta.

PRESIDENTE. Da parte mia debbo rilevare all'onorevole Amendola che si è tenuta, in questa sede, una discussione alla presenza del Ministro dei lavori pubblici e che non vi è stata, dalla sua parte, una precisa insistenza sulla discussione. Come Presidente della Commissione, non ho nulla in contrario a che i provvedimenti stessi vengano posti all'ordine del giorno della prossima seduta: non vi è, né da parte mia né da parte di altri, alcuna intenzione di dilazionarne la discussione.

AMENDOLA PIETRO. Prendiamo atto con compiacimento delle dichiarazioni dell'onorevole Presidente. Resta quindi acquisito un impegno formale per la prossima seduta.

PECORARO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Poiché vi sono delle scadenze politiche, se non parlamentari, che coinvolgono l'attività di molti deputati nei prossimi quindici giorni (si tratta di una mia opinione personale, poiché non ho avuto la possibilità di scambiare idee, al riguardo, con l'onorevole Ministro) e poiché, almeno da una parte, vi sarà un notevole numero di assenze in detto periodo, vorrei chiedere alla cortesia dei membri della Commissione, in nome dei rapporti cordiali che in essa vigono, forse, più che in altre, che venisse rimandata la detta discussione.

AMENDOLA PIETRO. Si possono, però, fin da ora iscrivere i detti provvedimenti all'ordine del giorno, salvo a rimandarne, poi, la discussione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni può allora rimanere stabilito che le proposte di legge di cui si parla saranno poste all'ordine del giorno, fin dalla prossima riunione, con l'impegno di esaminarle appena possibile.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Fissazione di nuovi termini in sostituzione di quelli previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 8 marzo 1949, n. 105, relativa alla normalizzazione delle reti di distribuzione di energia elettrica (1439).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Fissazione di nuovi termini in sostituzione di quelli previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 8 marzo 1949, n. 105, relativa alla normalizzazione delle reti di distribuzione di energia elettrica ».

Poiché l'onorevole Sarti, designato come relatore, non ha potuto prendere tempestiva visione della lettera di nomina e l'onorevole Alessandrini mi si è, invece, dichiarato in grado di sostituirlo nell'illustrazione del provvedimento, io incarico quest'ultimo di svolgere la relazione.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il legislatore, con il provvedimento 8 marzo 1949, n. 105, dispose la « normalizzazione delle reti di distribuzione di energia elettrica a corrente alternata, in deviazione, a tensione compresa fra 100 e 1.000 volt » e con l'articolo 1 stabilì che la corrente dovesse essere erogata nei circuiti monofase ad un voltaggio da 125 a 220 e in 220-380 volts (rispettivamente, tensioni di fase e tensioni concatenate) nei circuiti trifasi; con lo stesso provvedimento sanzionò che le correnti consentite, ossia quelle di 160-275 volts (rispettivamente tensioni di fase e tensione concatenata nei circuiti trifasi) potessero sussistere ancora per un decennio (salvo trasformazione anche anticipata) nelle reti già esistenti, in quelle in corso di costruzione e negli ampliamenti delle une e delle altre, purché non destinate a svilupparsi in zone servite a tensione normale.

Sono trascorsi i 10 anni, dal giorno dell'entrata in vigore della legge citata ma non tutte le società elettriche hanno provveduto alla normalizzazione dei voltaggi. Si impone quindi la concessione di una proroga per proseguire e condurre a termine nel paese i lavori di trasformazione.

Risulta che le più grandi imprese produttrici e distributrici di energia elettrica, hanno già provveduto alla trasformazione richiesta; vi sono, invece, delle piccole aziende che per difficoltà, in molti casi di ordine finanziario, non hanno ancora provveduto in merito.

D'altra parte, le trasformazioni di cui trattasi sono di onere anche per gli utenti, in quanto esse esigono il rifasamento dei motori, il cambiamento del reattore nel caso di illuminazione al neon e, a volte, il cambiamento delle stesse condutture. Di conseguenza si tratta di cosa che, anche per l'utente, è di importanza.

Con il presente provvedimento, il Ministro dei lavori pubblici, visto che non si è compiuta completamente la trasformazione, suddetta, propone che si conceda un ulteriore periodo di tempo, tre anni, onde procedere ai cambiamenti di tensione specie per quanto è previsto dall'articolo 4.

Ritengo che, nell'interesse principalmente delle piccole aziende e, soprattutto, degli utenti che, qualora la proroga non venisse con-

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1959

cessa dovrebbero sostenere immediatamente gli oneri relativi alla trasformazione a tensione, a volte pesanti, la Commissione debba approvare il provvedimento sottoposto al suo esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAMANGI. Sono veramente rammaricato di dover esprimere il mio personale parere contrario al disegno di legge in esame, e ciò, non per il merito di esso, ma per una questione di principio; direi, addirittura, per una ragione di serietà anche legislativa.

Come gli onorevoli colleghi sanno, si fa riferimento ad una disposizione del 1949 che fissava, per le modificazioni, il non breve termine di ben 10 anni. Ricordo anche che a suo tempo, quando il provvedimento venne discusso, si trattò ampiamente della congruità, o meno, di quel termine che, mentre a taluni appariva eccessivamente lungo, venne giustificato colla necessità di cambiamento di apparecchi e con la spesa da sostenere.

Il termine di 10 anni è scaduto e si è dinanzi alla ormai di regola proposta di legge di proroga. Vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su questo pessimo sistema che dovremmo cercare di stroncare. Quando il Parlamento italiano stabilisce, con una legge, un certo termine, il cittadino sa che, alla scadenza, inevitabilmente e sicuramente, si avrà la proroga; ciò che non conferisce alla serietà ed al prestigio delle istituzioni parlamentari, particolarmente in questo caso in cui il termine assegnato è così largo da non lasciar prevedere la eventuale necessità di una proroga.

Non voglio mettere in dubbio quanto affermato dal relatore a proposito dell'interesse soprattutto delle piccole aziende; non vedo, però, perché i piccoli non avrebbero dovuto mettersi in regola tempestivamente, tanto più che, per essi, il problema, essendo più piccolo, avrebbe potuto essere più facilmente risolto.

Altro rilievo che mi spiace dover fare e che rientra nella questione di carattere generale è che il termine è scaduto nel marzo 1959, mentre la proposta di proroga è stata avanzata solo nel mese di luglio; il che sta a dimostrare che il Ministero si è accorto della avvenuta scadenza, soltanto alcuni mesi dopo. È possibile che, anche in questo caso, si arrivi a dare la proroga dopo un periodo di vacanza della legge, dopo un periodo nel quale, quindi, implicitamente si ammette e si consacra l'esistenza di una irregolarità?

Una ultima osservazione di dettaglio. Desidererei conoscere perché il nuovo termine vie-

ne fissato proprio al 23 aprile 1962. È chiaro che si vuol concedere una proroga di tre anni, ma perché si prevede il termine proprio del 23 aprile? Forse perché il 23 aprile del 1949 entrò in vigore la legge precedente? Nella relazione questo non è detto, anzi sembrerebbe di no, se è vero quanto scritto laddove è detto che il termine è venuto a scadere nel mese di marzo del 1959. Ed anche ammesso che tale giorno preciso risultasse dall'entrata in vigore della legge precedente mi domando se era proprio il caso di concedere una proroga fino ad un giorno così preciso che, di fronte all'osservatore un po' più sommario, non trova nessuna giustificazione. Si sarebbe potuto fissare una data più abituale per casi del genere: per esempio il 31 dicembre o il 30 giugno.

Comunque, ripeto, a parte questo dettaglio, insisto, per sottoporre alla attenzione dei colleghi della Commissione le osservazioni pregiudiziali che, evidentemente, non hanno riferimento polemico nei confronti, né del Ministero dei lavori pubblici, né di altri, ma pongono un problema di costume legislativo.

PRESIDENTE. L'onorevole Camangi considererebbe, quindi, la eventualità della non approvazione della proroga e, quindi, della legge?

CAMANGI. Ponendosi su un piano di assoluta e rigorosa serietà, la Commissione dovrebbe, a me pare, sostenere che, avendo ritenuto, a suo tempo, sufficiente il periodo di 10 anni, non ritiene, ora, di poter concedere la proroga.

Effettivamente, la soluzione più seria sarebbe, quindi, di respingere, come ho detto, il provvedimento; e ciò per ragioni di carattere generale e di principio. Il Parlamento dovrebbe dire che, avendo stabilito un termine, non solo congruo, ma addirittura notevolmente largo, non vede alcun motivo per cui si debba approvare una legge che concede una proroga, per sanare la negligenza e la irregolarità nelle quali si sono trovati alcuni cittadini ed alcune aziende.

Se la Commissione vuole proprio, ancora una volta, trovare una via di uscita, proporrei di accettare una via di mezzo che porti almeno, in sé, evidente, questo nostro rimprovero, questa nostra preoccupazione dando un termine molto breve. Proporrei, quindi, di ridurre il termine scaduto fino dal marzo 1959, facendolo arrivare al 30 giugno del 1960.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Camangi dovrebbe essere formulata in un emendamento.

BUSETTO. Vorrei aggiungere alcune mie considerazioni a quelle già formulate dall'onorevole Camangi.

Mi pare che il legislatore, all'articolo 5 della legge 105, laddove si prevede l'intervento attivo del Ministero dei lavori pubblici di concerto col Ministero dell'industria per esaminare, vedere, constatare, controllare quali erano le aziende, all'epoca, che avevano, o meno, proceduto alla trasformazione, si dica chiaramente che il detto Ministero dei lavori pubblici ha la facoltà di provvedere in merito. A mio parere quindi — data la facoltà così concessa — sarebbe inutile l'approvazione di una legge di proroga, in quanto il Ministero, una volta accertate le aziende che non hanno effettuato la trasformazione secondo i criteri fissati dalla legge stessa, dovrebbe, automaticamente, intervenire e dare disposizioni, utilizzando appunto la facoltà che detto articolo 5 gli concede. Insomma, a mio parere, il provvedimento in esame sarebbe una legge superflua.

Comunque se il Governo insiste sulla sua emanazione, non si può non essere d'accordo, dato che vi sono delle aziende che non hanno ancora adempiuto alle prescrizioni.

Vorrei, però, fare due considerazioni. La prima riguarda quel punto della relazione in cui si dice che la quasi totalità delle grandi società di produzione e distribuzione di energia elettrica hanno già provveduto ad operare la trasformazione delle reti a tensioni non normali né consentite in reti a tensioni normali e che il provvedimento dovrebbe quindi favorire, soprattutto, le piccole aziende.

Per quel che mi consta — e mi riferisco alla S.A.D.E. — vi sono grandi aziende che non hanno ancora in fase di attuazione i provvedimenti previsti dalla legge n. 105 del 1949.

Debbo poi fare una seconda considerazione. Essa riguarda gli oneri che pesano sugli utenti. L'articolo 7 della legge n. 105 stabilisce che la trasformazione degli impianti avrà luogo a cura e spese dei produttori, dei distributori e degli utenti. Si è detto che, in fondo, la proroga favorirebbe gli utenti, in quanto permetterebbe loro di scaglionare nel tempo le spese relative all'adattamento dei loro impianti. Debbo, però, osservare che nei 10 anni previsti dalla legge, i costi di trasformazione sono aumentati e non pesano nella stessa misura sulla grande azienda e sul piccolo utente, che deve adattare le sue apparecchiature. Non si va lungo la strada dell'interesse del piccolo utente, concedendo una ulteriore proroga, in quanto i costi sono in continua ascesa.

E, quindi, mia opinione che, comunque, sia necessario abbreviare i termini, perché in tal modo si invita l'utente a far oggi una spesa che, domani, potrebbe essere maggiore.

CAMANGI. Ritengo opportuno chiarire un equivoco nel quale mi pare sia caduto il collega Busetto, in quanto si rischierebbe, altrimenti, di fare una discussione inutile.

L'articolo 5 si riferisce, a mio parere, soltanto alle cosiddette tensioni consentite e non alle normali. La legge stabilisce quali sono le tensioni normali e quali le consentite e dice che le tensioni che non siano attualmente, né tra le normali né tra le consentite, debbono essere trasformate entro 10 anni; le tensioni, invece, comprese, al momento dell'approvazione della legge, tra quelle consentite, avrebbero potuto continuare a essere praticate dopo la scadenza dei 10 anni, salvo il potere del Ministero, volta a volta, di farle trasformare.

Si tratta, quindi, di una questione diversa: l'articolo 5 non interferisce né con la proroga né con la scadenza, ma si riferisce a quei tipi di tensione che potevano rimanere; esso non prescrive che debbono essere modificate, ma prevede che, trascorsi i 10 anni, il Ministero può, caso per caso, ordinare la trasformazione.

Il problema, di cui ci stiamo ora occupando, è, invece, relativo alle tensioni non appartenenti, né al gruppo di quelle normali, né a quello delle consentite: per esse era stabilita la scadenza perentoria ed è ad esse che si riferisce la richiesta di proroga.

BUSETTO. Vorrei chiedere all'onorevole rappresentante del Governo a quali risultati è giunto il Ministero nella esecuzione dei controlli che, a partire da un certo momento, ha potuto eseguire; cioè, quali e quante sono le aziende che non hanno eseguito la trasformazione.

CAMANGI. L'onorevole Busetto desidera sapere, quindi, quali e quante sono le aziende che sono in difetto.

ALESSANDRINI, *Relatore*. L'azienda elettrica municipale di Milano sta effettuando ora la trasformazione da tensione consentita in normale e ciò impone agli utenti degli oneri gravosi, poiché occorre cambiare le lampade e tante altre apparecchiature. La resistenza degli utenti, a quanto mi risulta, è pertanto assai viva. Le società elettriche, d'altro canto, debbono tener conto del comportamento degli utenti perché se gli stessi non collaborano, non è possibile effettuare la trasformazione.

Cito un caso che mi interessa particolarmente e personalmente: il Pensionato Uni-

versitario Cardinal Ferrari, di cui sono amministratore, ha dovuto in questi giorni impegnare più di un milione e mezzo a seguito dell'aggiornamento dell'impianto di distribuzione dell'energia elettrica e, prima di aderire alle sollecitazioni dell'A.E.M., ha resistito per qualche tempo, non avendo i mezzi per far fronte a questa spesa straordinaria. Nelle stesse condizioni si trovano numerosissimi utenti, grandi e piccoli. Di questo, penso, si debba tener conto ed essere in certo qual modo comprensivi nei confronti del Ministero dei lavori pubblici che avrà dovuto considerare, nell'esigere il rispetto della legge, tale situazione.

BIAGGI FRANCAANTONIO. Gli interventi degli onorevoli Busetto e Camangi mi trovano, in parte, consenziente, però sono anche io, effettivamente, del parere di mantenere il termine stabilito.

Sono stato, a suo tempo, membro della Commissione per la riduzione della tensione e delle frequenze e ricordo che mi sono trovato in disaccordo con l'onorevole Faletti (che è stato uno dei sostenitori del provvedimento) perché, avendo io vissuto per 30 anni la vita pratica dell'esercizio elettrico, sostenevo che la modifica di frequenza poteva esser fatta in un certo numero di anni (come effettivamente, poi è stata fatta) ma che, per quanto riguarda le tensioni di distribuzione, la cosa era molto più complessa, perché le tensioni di distribuzione sono moltissime.

È bene ricordare che la *ratio legis* non è il comodo o lo scomodo del distributore, ma la razionalizzazione della costruzione delle apparecchiature. Sono stati i costruttori che l'hanno promossa per poter produrre in serie.

Quanto alle società di produzione e distribuzione di energia, esse hanno grossi oneri che riguardano soprattutto i trasformatori che debbono essere modificati e, poi, anche la rete di distribuzione, ma sono oneri che si possono graduare. Del resto, le grandi società vi hanno già provveduto: per esempio, a quanto mi risulta, sia la Edison che l'Azienda municipale di Milano sono già attrezzate per procedere alle prescritte trasformazioni. Ho motivo di ritenere che siano, eventualmente, le piccole società, le piccole distribuzioni rurali che hanno delle difficoltà per la modifica di certe reti, per esempio, di distribuzione per le cascine.

A suo tempo, io mi ero opposto a questo provvedimento. In America, per esempio, le tensioni non sono unificate, le apparecchiature elettriche hanno varie prese di tensione. Ritenevo, allora, e ritengo, ora, che il pro-

blema della unificazione sia molto, troppo complicato e non si possa fissare un termine per risolverlo, ma esige una lenta trasformazione capillare.

Ripetendo il mio favore al provvedimento, mi permetto, quindi, di insistere sul fatto che la *ratio legis* va ricercata nella opportunità di razionalizzare le apparecchiature onde renderle meno care e sul fatto, inoltre, che esistono il problema della piccola distribuzione e quello delle utenze, che ambedue meritano rispetto.

Mi permetterei, in ogni caso, di proporre una modifica all'articolo unico che, a mio parere, dovrebbe riferirsi soltanto all'articolo 4, perché, come ha osservato l'onorevole Camangi, l'articolo 5 contiene già la facoltà per il Ministero, di intervenire con gradualità trascorso il periodo di 10 anni.

MISEFARI. Vorrei aggiungere qualcosa. Il fatto che nella relazione scritta che ci presenta il provvedimento in esame venga detto che « la quasi totalità delle grandi società di produzione e distribuzione di energia elettrica hanno già provveduto ad operare la trasformazione delle reti a tensioni non normali, né consentite, in reti a tensioni normali », mentre « un rilevante numero di piccole aziende di distribuzione, per ragioni varie, non si trovano ad avere effettuato, nel termine prescritto, la trasformazione di cui trattasi », richiede una precisazione o, meglio ancora, una confutazione che ci è dettata dalla nostra diretta esperienza in materia. L'onorevole collega Busetto ha citato poc'anzi un esempio; io potrei portarne un altro, quello cioè della S.M.E., per far rilevare che, innanzitutto, qui, di piccole aziende non ce ne sono: il monopolio della S.M.E. ha inghiottito, diciamo così tutte le piccole aziende. Conseguentemente, nessuna piccola azienda è fuori, diciamo così, dall'ambito del monopolio della « S.M.E. ». Quindi, parlare di questo disegno di legge come di un provvedimento diretto a favorire le piccole aziende, mi sembra non corrisponda a verità. La stessa relazione verbale che qui è stata fatta sul provvedimento è indicativa del fatto che le cose non stanno esattamente come si vorrebbe far credere. È lo stesso onorevole relatore di questo era già consapevole, tanto è vero che non ha fornito al riguardo alcun elemento statistico, atto a poter stabilire quali e quante sono le aziende in questione. In Italia, si sa benissimo, i grandi feudi in questo settore, sono cinque soltanto.

D'altra parte, lo sappiamo tutti benissimo che in Italia i padroni del vapore sono loro,

sono i gruppi elettrici. E questa legge va incontro, appunto, alle grandi società, non già alle piccole, perché, ripeto, le grandi hanno già assorbito tutte le piccole società.

È pertanto giusta l'osservazione del collega, onorevole Buseito: dare completa attuazione alla norma precedentemente stabilita, sia pure fissando un termine, perché non possiamo opporci a questo.

Innanzitutto, però, bisogna sottolineare qui la poca buona volontà da parte del Ministero di intervenire a tempo debito nella questione. Perché, infatti, adesso che ha la possibilità di farlo, non interviene? Perché si propone soltanto una proroga?

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Mi associo alla proposta di limitare il provvedimento di proroga ai soli termini di cui all'articolo 4 della legge 8 marzo 1949, n. 105, in quanto, l'articolo 5, concede già la facoltà di provvedere alle trasformazioni delle tensione « consentite » gradualmente anche dopo il decimo anno. D'altra parte, la soppressione del riferimento all'articolo 5 rende il provvedimento meno favorevole per quelle imprese che distribuiscono energia con linee a tensioni consentite, perché una eventuale disposizione coercente da parte del Ministero potrà aversi immediatamente e non a partire dal tredicesimo anno.

Accetto, insomma, l'emendamento proposto dall'onorevole Biaggi Francantonio.

PRESIDENTE. E circa la durata della proroga?

ALESSANDRINI, *Relatore*. Credo si possano lasciare i tre anni di proroga. E, questo — lo ripeto ancora — nell'interesse specialmente dell'utente, per il quale avere a disposizione tre anni di tempo facilita il compito e distribuisce l'onere relativo alla modifica della tensione. È certo che il provvedimento è anche nell'interesse del produttore e del distributore di energia elettrica, ma soprattutto, in quello dell'utente, che deve essere posto in condizioni di adeguarsi con opportuni accorgimenti alle nuove tensioni. l'essenziale, comunque, è secondo me, che non si vada oltre; pur tenendosi conto di quanto è stato poc'anzi detto dall'onorevole Biaggi, al triennio come data ultima entro cui procedere alle trasformazioni in questione.

PECORARO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Debbo dire che il Governo ha apprezzato la discussione che è intervenuta su questo disegno di legge che fissa nuovi ter-

mini in sostituzione di quelli previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 8 marzo 1959, n. 105, relativa alla normalizzazione delle reti di distribuzione di energia elettrica. Debbo anche rimarcare che alcuni rilievi, che sono stati fatti all'inizio, si sono, poi, in qualche modo diluiti nel corso della discussione.

È questo, in esame, uno di quei provvedimenti in cui il termine resta sempre qualcosa di relativo. Infatti, se si fa una legge che deve avere perentoriamente effetto entro uno, due o tre anni, è possibile ragionevolmente in anticipo dare per scontato ciò che si verificherà tra uno, due o tre anni. Ma, quando si ritiene di dover stabilire per legge un termine di tempo di dieci anni, è molto facile che accada che le condizioni di realizzazione della legge si abbiano appieno anche solo nel giro di sette, otto anni, oppure, al contrario, in un termine più lungo. E, quindi, io non credo che questo particolare settore dell'Amministrazione possa essere, nel caso, imputato per il fatto che si sia andati oltre (per una zona peraltro circoscritta ad un delimitato numero di società) ai termini che erano stati precedentemente fissati dalla legge.

È anche in questo spirito che si deve considerare la questione della vacanza di legge, questione che è stata posta in rilievo dall'onorevole Camangi, per i tre mesi di ritardo nella presentazione del provvedimento in esame. Il competente Ministero, infatti, all'inizio di quest'anno avrà incominciato a raccogliere i relativi dati e si sarà quindi accorto che c'era un certo numero, per quanto limitato, di produttori di energia elettrica che ancora non avevano potuto provvedere a trasformare i loro impianti, così come un'opportuna unificazione consigliava. Io non credo che sostanzialmente possa imputarsi a colpa o responsabilità del Governo e che, comunque, sia produttivo di danni concreti il fatto che ci sia stata una « *vacatio legis* » di qualche mese, che, cioè, la presentazione del presente disegno di legge abbia avuto luogo il 13 luglio, anziché qualche mese prima.

Per quanto concerne l'articolo unico in esame che si riferisce agli articoli 4 e 5 della Legge 8 marzo 1949, n. 105, io ritengo che il Ministero, in definitiva, non solo possa accogliere, ma possa anzi essere ben contento di poter fruire di una maggiore discrezionalità, abolendosi il riferimento all'articolo 5 della precedente legge. Perché, infatti, esso continua ad avere, qualora non vengano prolungati i termini dell'articolo 5, una certa facoltà discrezionale. Quindi, se la Commissione vuole abolire dal testo del proposto articolo

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1959

unico il riferimento all'articolo 5, non potendo io essere, come suol dirsi, più realista del re, accolgo senz'altro l'emendamento soppressivo che viene proposto.

Per quanto attiene all'articolo 4, il termine di proroga di tre anni a me pare che, nell'economia generale del problema che si vuole affrontare, sia un termine abbastanza ragionevole ed equitativo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

« I termini stabiliti dagli articoli 4 e 5 della legge 8 marzo 1949, n. 105, sono fissati al 23 aprile 1962 ».

Le osservazioni che sono state formulate in merito all'articolo unico riguardano il riferimento all'articolo 5, che si vuol sopprimere, e il termine della proroga.

A proposito del termine, mi sembra di avere capito che il suggerimento avanzato dagli onorevoli Camangi e Busetto sia quello di ridurre il termine stesso; a loro volta, l'onorevole Biaggi e l'onorevole Sottosegretario di Stato, oltre che l'onorevole Relatore, sostengono che sia da mantenere la data del 23 aprile 1962, per ragioni tecniche e per evitare eventuali ricorsi ad ulteriori rinvii.

CAMANGI. Evidentemente, dalla discussione è emerso chiaro che in questa materia noi, per lo meno allo stato dei fatti, non avendo a disposizione elementi per poter stabilire se siano sufficienti tre o due, uno o quattro anni, dobbiamo concluderne che una data vale l'altra. Logicamente, sarebbe stato assai utile che il Ministero avesse sottoposto anche all'attenzione della Commissione una più precisa rilevazione dello stato dei fatti, tale cioè — sia pure entro i limiti consentiti in questi casi — da permettere alla Commissione stessa di stabilire la congruità di un certo termine. Ora, tutto questo qui è mancato. Ed allora, tre anni valgono come due, come quattro o cinque anni. Mi pare che su questo non ci siano più dubbi. Io però vorrei richiamare ancora una volta l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla portata della mia osservazione pregiudiziale. Non sono entrato e non voglio entrare ora nel merito della questione, proprio per le ragioni che, successivamente al mio intervento e, soprattutto, con l'intervento dell'onorevole Biaggi, sono venute fuori. Mi rendo anch'io conto della mancanza di una valutazione che possa valere per fissare un termine di congruità. Però, resta il problema, la

questione di principio. La questione di principio che non ha alcun legame con il merito specifico di questo provvedimento e che, come ho già detto, è quella di dare, cominciare per lo meno a dare l'impressione che quando il Parlamento, attraverso una legge, stabilisce un termine, questo termine, di regola, di massima, va osservato e non deve, invece, perpetuarsi quel famoso detto: « fatta la legge creato l'inganno »!

E, dicevo prima, facciamo qualcosa! Ed allora, appunto per questo, avevo proposto una certa via di mezzo, qualcosa che salvasse, come suol dirsi, capra e cavoli! Qualche cosa, cioè, che non precludesse la possibilità di far fronte a certe necessità obiettive, di merito, ma che, nel contempo, venisse a sanzionare il fatto che il Parlamento, di fronte a proposte di questo genere, istintivamente direi, reagisce su questioni di principio.

Ecco perché io ora insisterei per l'accorciamento, sia pure simbolico.

Per quanto riguarda, diciamo, la consistenza di questo accorciamento io mi rimetto alla Commissione; fissiamolo, ad esempio, al 31 dicembre 1960, oppure al 30 giugno 1961. Si tratterebbe di abbreviazione di poco conto, ma, così facendo, almeno consacriamo agli atti che abbiamo accorciato il termine. Anche perché, si badi — e qui la questione diventa direi anche di merito — bisogna pure che in un certo senso la negligenza quanto meno abbia qualche sanzione.

BIAGGI FRANCAANTONIO. Debbo sottolineare, al riguardo, che si tratta proprio, nel nostro caso, di possibilità di fare. Perché, infatti, trattandosi di questo particolare genere di lavori, è questione di mezzi e di tempo. Io ne ho una esperienza diretta e posso quindi affermarlo con cognizione di causa. Si tratta di rifare tutti gli impianti. È un lavoro che viene effettuato in condizioni del tutto particolari, lavorando nei giorni festivi, specie di domenica; è, insomma, un'operazione che io stesso qui non potrei precisare quanto tempo richieda. Occorrono lavori preliminari, trattative, ecc., pratiche che tante volte infrenano. È interesse di tutti, certamente, arrivare alla unificazione, ma è proprio una questione obiettiva di difficoltà tecniche quella che impone di pervenirvi a scadenze che non siano fisse. Non è quindi questione di buona volontà, o meno. Siccome ho sofferto io stesso queste difficoltà, per questa legge, in quanto sapevo che c'erano di mezzo determinate scadenze, posso testimoniare che non è affatto questione di buona volontà, ma soltanto di difficoltà esecutive!

ALESSANDRINI, *Relatore*. Ritengo che le osservazioni e le considerazioni dell'onorevole Camangi siano ormai consacrate a verbale e che pertanto non sia necessario accompagnarle con un raccorciamento dei termini, tanto più che noi, nel caso in esame, abbiamo una situazione stranissima: l'articolo 5 della legge 8 marzo 1959, n. 105, per quanto riguarda le reti a tensioni consentite, permette di fissare il limite, a discrezione del Ministero, per portare queste linee a tensione normale, mentre, invece, per le tensioni non consentite che si debbono portare a tensione normale, c'è un termine preclusivo. Questo crea indubbiamente categorie di produttori e utenti in condizioni di inferiorità nei confronti delle altre.

Pertanto credo che il termine fissato dal disegno di legge debba essere lasciato immutato, conservando nei verbali l'ammonimento per eventuali abusi o inadempienze.

PECORARO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi rammarico di non aver portato qui una statistica o, comunque, dei dati precisi, di cui la Commissione avrebbe potuto prendere visione e, conoscendo i quali, si sarebbe potuta regolare con maggiore cognizione di causa. Mi rammarico, altresì, per la richiesta di accorciamento di termini che suona oltretutto un rimprovero, e che come tale pertanto senz'altro respingo. Ho già detto prima che, a mio parere, la legge era redatta in termini tali per cui non potevano misurarsi esattamente gli anni in più o in meno. Da altri è stato accennato al fatto che non può essere, nel caso in esame, questione di buona fede o meno, in particolare di mancanza di buona volontà. Ciò appare tanto più verosimile, se si tien conto che si sono dovute considerare quelle che sono le esigenze del consumatore più ancora di quelle che possono essere le esigenze del produttore. I quali produttori, mi pare sia già stato detto, hanno provveduto a ridimensionare gli impianti e possono, quindi, distribuire l'energia nella tensione prescritta.

CAMANGI. Allora non vedo quale bisogno c'era mai di fissare dei termini!

PECORARO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Comunque, il Governo respinge l'abbreviazione richiesta, specialmente per il fatto che ad esso è stato dato quel certo particolare significato. Se fosse stato un semplice rilievo...!

CAMANGI. Non era e non è il mio un rimprovero nei confronti del Ministero. Il significato è un altro, è solo un rimprovero verso la negligenza degli interessati.

PECORARO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Comunque, sono negligenze fino ad un certo punto, perché alcuni si sono trovati nelle condizioni di provvedere, altri non hanno potuto. Pertanto, in queste condizioni, a me pare si possano senz'altro accettare i termini proposti dal Ministero.

PRESIDENTE. Sono del parere che i rilievi e le considerazioni dell'onorevole Camangi non riguardino questa legge in se e per se, ma attengano piuttosto ad un principio di carattere generale. Già in passato, infatti, noi abbiamo proceduto all'approvazione di leggi inerenti a rinvii e proroghe, rinvii e proroghe che indubbiamente non erano, nella nostra coscienza, tali da accogliersi. E, quindi, il ragionamento cui è pervenuto l'onorevole Camangi ci impegna, oggi per il domani, ad eliminare con molta cautela questi eventuali provvedimenti che dovessero pervenire alla nostra Commissione, relativamente al rinnovamento di termini previsti da leggi scadute. E questo perché non avvenga che nella coscienza del pubblico si consolidi la convinzione che, fatta una legge e stabiliti certi termini, si trovano, poi, sempre la possibilità e gli elementi pronti per rivolgersi al Parlamento e chiedere rinvii di scadenze, con giustificazioni che, spesso, in effetti non sono tali.

Io credo che così si debbano interpretare le dichiarazioni dell'onorevole Camangi.

CAMANGI. Senz'altro.

PRESIDENTE. Però, dato il carattere tecnico specifico della legge che noi oggi stiamo trattando, a me sembra, onorevole Camangi, che il principio che lei vorrebbe vedere tradotto in una abbreviazione, proposto come atto simbolico, praticamente noi lo stiamo affermando in questo nostro orientamento e in questa nostra riaffermazione di principio, perché domani possiamo tenerlo presente e regolarci di conseguenza.

Ecco perché vorrei proprio pregare l'amico, onorevole Camangi di non insistere su questo emendamento e consentirci di passare all'approvazione della legge in esame, modificata secondo le proposte che sono state fatte un po' da tutti gli onorevoli colleghi intervenuti nella discussione.

CAMANGI. D'accordo. Non insisto.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'articolo unico:

ARTICOLO UNICO.

« I termini stabiliti dagli articoli 4 e 5 della legge 8 marzo 1949, n. 105, sono fissati al 23 aprile 1962 ».

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1959

L'emendamento che reca la firma dell'onorevole Biaggi Francantonio, propone la soppressione del riferimento all'articolo 5.

Pongo in votazione il mantenimento di tale riferimento.

(Non è approvato).

Do lettura del nuovo testo dell'articolo unico, quale risulta dall'emendamento testé approvato.

ARTICOLO UNICO.

« Il termine stabilito dall'articolo 4 della legge 8 marzo 1949, n. 105, è fissato al 23 aprile 1962 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Avverto pure che, per coordinamento con l'emendamento approvato, il titolo del provvedimento deve, a sua volta, assumere la seguente nuova formulazione:

« Fissazione di un nuovo termine in sostituzione di quello previsto dall'articolo 4 della legge 8 marzo 1949, n. 105, relativa alla normalizzazione delle reti di distribuzione di energia elettrica ».

La pongo in votazione.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Fissazione di un nuovo termine in sostituzione di quello previsto dall'articolo 4 della legge 8 marzo 1949, n. 105, relativa alla normalizzazione delle reti di distribuzione di energia elettrica (1439):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldisio, Alessandrini, Amendola Pietro, Azimonti, Baroni, Beccastrini, Biaggi Francantonio, Bianchi Gerardo, Bontade Margherita, Borghese, Bottonelli, Busetto, Buzzetti Primo, Camangi, Cassiani, Cibotto, Colombo Renato, De Capua, De Pasquale, Di Nardo, Giorgi, Lombardi Giovanni, Martina Michele, Orlandi, Terranova e Venturini.

È in congedo:

Di Leo.

La seduta termina alle 11,15.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI